



## FOGLI INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI FACTORING

### INFORMAZIONI SULLA SOCIETA'

#### GE Capital Finance S.r.l.

Sede legale: Via Borghetto, 5, 20122 Milano.

Sede Amministrativa: Piazza Indro Montanelli, 20, 20099 Sesto S. Giovanni (MI).

Capitale sociale: Euro 123.240.000,00 i.v.

Codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11990630151

Iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D. Lgs. n. 385/93 al n. 29654.

Appartenente al "Gruppo Bancario GE Capital Interbanca" e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GE Capital S.p.A.

Telefono: 02 241291 - Fax: 02 24129171 - sito web: [www.businessfinance.it](http://www.businessfinance.it) - email: [factoring@gecapitalinterbanca.it](mailto:factoring@gecapitalinterbanca.it)

Soggetto che entra in contatto con il cliente nel caso di offerta fuori sede:

#### Nome del soggetto:

#### DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/ A DISTANZA:

Nome e Cognome/ Ragione Sociale	Sede	Telefono/ E-mail
Iscrizione ad Albi/ Elenchi	N° di iscrizione all'Albo/ Elenco	Qualifica

### CHE COS'E' IL FACTORING

Il factoring è un contratto con il quale la società di factoring acquista e/o gestisce i crediti, generalmente di natura commerciale, vantati dal cedente verso un insieme predefinito di debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori.

Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela.

#### Factoring Pro soluto

Operazione di factoring con rischio della società di factoring del mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti unicamente dovuto ad insolvenza, nei limiti di quanto concordato con il cedente per ciascun debitore. L'acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti; il cedente e la società di factoring possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti. L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di ottenere dalla società di factoring la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.

#### **Rischi a carico del cliente**

Il cliente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti, e la possibilità in capo alla società di factoring di incassare alla scadenza tali crediti, e si fa carico di eventuali contestazioni del debitore ceduto.

\*\*\*\*\*

#### Factoring Pro solvendo

Operazione di factoring con rischio del cedente di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti.

L'acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti; il cedente e la società di factoring possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti. L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento.

#### **Rischi a carico del cliente**

Se i debitori ceduti non pagano, il cedente deve restituire alla società di factoring le somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate.

\*\*\*\*\*



### **Maturity Factoring**

Operazione di factoring che prevede il pagamento del corrispettivo a una data fissata di comune accordo tra il cedente e la società di factoring. La data può coincidere con le scadenze dei crediti ceduti oppure essere successiva.

La società di factoring può concedere ai debitori ceduti dilazioni di pagamento, a titolo oneroso, rispetto alla scadenza dei crediti ceduti.

Il maturity factoring può essere pro soluto o pro solvendo.

L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di programmare i flussi relativi agli incassi, di ottenere – in caso di pro soluto - dalla società di factoring la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.

### **Rischi a carico del cliente**

Il cliente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti, e la possibilità in capo alla società di factoring di incassare tali crediti, e si fa carico di eventuali contestazioni del debitore ceduto. In caso di pro solvendo, se i debitori ceduti non pagano, il cedente deve restituire alla società di factoring le somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate.

\*\*\*\*\*

### **Dilazioni di pagamento**

Concessione al debitore ceduto (di seguito cliente) di dilazioni, rispetto a quanto previsto in fattura, a titolo oneroso nel pagamento di crediti commerciali acquistati dalla società di factoring. Il contratto disciplina l'accettazione preventiva del cliente della cessione dei crediti dal cedente alla società di factoring, la durata della dilazione concessa dalla società di factoring, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dalla società di factoring.

### **Rischi a carico del cliente**

Quando il cliente firma il contratto, si impegna a comunicare immediatamente alla società di factoring ogni riserva concernente i crediti ceduti alla società di factoring medesima, fermo restando ogni diritto nei confronti del cedente. Se il cliente non comunica immediatamente alla società di factoring tali riserve, non potrà più opporle alla società di factoring in un momento successivo.

\*\*\*\*\*

## **CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI AI SERVIZI**

<b>TASSI DI INTERESSE</b>		
<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE CONDIZIONE OPERATIVA</b>	<b>VALORE CONDIZIONE MASSIMA</b>
C301	TASSO DI INTERESSE CON CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE POSTICIPATA ( <b>TAN</b> )	5,01%
	SPREAD SU ANTICIPAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO DEL LIBOR MASSIMO A DODICI MESI CON CAPITALIZZAZIONE MENSILE, PER ANTICIPI IN DOLLARI USA, FRANCHI SVIZZERI, YEN GIAPPONESI, CORONE DANESI E DOLLARI CANADESI	4,0%
	SPREAD SU ANTICIPAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO DEL LIBOR MASSIMO A DODICI MESI CON CAPITALIZZAZIONE MENSILE, PER ANTICIPI IN STERLINE INGLESI	4,0%
	MAGGIORAZIONE DI MORA – IN VIA POSTICIPATA E SINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE	4,0%

<b>COMMISSIONI</b>		
<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE CONDIZIONE OPERATIVA</b>	<b>VALORE CONDIZIONE MASSIMA</b>
C102	COMMISSIONE FLAT DI FACTORING DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	2,0%
C114	COMMISSIONI FACTORING MENSILI DA PERCEPIRE SU SALDO CONTABILE A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE DELLE FATTURE CEDUTE DA PARTE DEL FACTOR AL LORDO DELLE NOTE DI CREDITO PER MESE O FRAZIONE DI MESE	0,5%
C121	COMMISSIONI MENSILI DI PLUSFACTORING DA PERCEPIRE PER IL RITARDATO PAGAMENTO DEI CREDITI CEDUTI IN ESSERE A FINE MESE, DA APPLICARSI SUL VALORE NOMINALE DEGLI STESSI A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE DELLE FATTURE CEDUTE	0,5%
C123	COMMISSIONI MENSILI DI PLUSFACTORING DA PERCEPIRE PER RITARDATO PAGAMENTO DEI CREDITI CEDUTI, DA APPLICARSI SUL VALORE NOMINALE DEGLI STESSI A DECORRERE DALLA DATA DI SCADENZA DELLE FATTURE CEDUTE	0,5%
C125	COMMISSIONI DI GESTIONE FLAT SU CREDITI CEDUTI, DA APPLICARSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA CESSIONE SU TUTTI I CREDITI OGGETTO DI CESSIONE SUL VALORE DELLE SINGOLE FATTURE CEDUTE E DELLE NOTE CREDITO CEDUTE	2,0%



**COMMISSIONI**

C126	COMMISSIONI DI GESTIONE FLAT PER MESI DURATA NOMINALE SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI ED IN RELAZIONE ALLA LORO DURATA, DA APPLICARSI ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE E DA CALCOLARSI DALLA DATA DI EMISSIONE SINO ALLA SCADENZA DEGLI STESSI, DEDOTTA COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT DEL VALORE NEGATIVO (NOTE CREDITO)	0,5%
C127	COMMISSIONE DI GARANZIA FLAT SUL VALORE ASSOLUTO DEI CREDITI CEDUTI, DA APPLICARSI ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE SU TUTTI I DOCUMENTI ACCOLTI	3,0%
C128	COMMISSIONE DI GARANZIA FLAT PER MESI DURATA NOMINALE SUL VALORE NOMINALE DEI CREDITI CEDUTI ED IN RELAZIONE ALLA LORO DURATA, DA APPLICARSI ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE E CALCOLARSI DALLA DATA DI EMISSIONE SINO ALL A SCADENZA DEGLI STESSI, DEDOTTA COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT DEL VALORE NEGATIVO (NOTE CREDITO)	1,0%
C144	COMMISSIONE DI GARANZIA FLAT SU CREDITI CEDUTI LORDO NOTE CREDITO, DA APPLICARSI ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA CESSIONE SU TUTTI I CREDITI OGGETTO DI CESSIONE, ANCHE DI VALORE NEGATIVO (NOTE CREDITO)	3,0%
	COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	NON PREVISTA

**COMPENSI E RIMBORSO SPESE**

CODICE	DESCRIZIONE CONDIZIONE OPERATIVA	VALORE CONDIZIONE MASSIMA
C152	SPESE DI LAVORAZIONE DA PERCEPIRE PER FATTURA CEDUTA E/O NOTA CREDITO O DOCUMENTO SIMILARE	€ 10
C153	SPESE POSTALI PER NOTIFICA CESSIONE	€ 10
C154	SPESE HANDLING PER FATTURA O NOTE CREDITO	€ 10
C155	SPESE PER PROROGA SCADENZA FATTURE CON PAGAMENTO A RIMESSA DIRETTA	€ 10
C156	SPESE PER PROROGA SCADENZA FATTURE CON PAGAMENTO A MEZZO RI.BA.	€ 10
C157	SPESE PER PROROGA SCADENZA FATTURE CON PAGAMENTO A MEZZO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	€ 10
C158	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO	€ 50
C182	SPESE TENUTA CONTO MENSILI	€ 50
C184	SPESE DI PREAVVISO BONIFICO A BANCA	€ 50
C186	SPESE DI SOLLECITO PER RACCOMANDATA	€ 150
C187	SPESE POSTALI	€ 50
C188	SPESE PER CERTIFICAZIONE A SOCIETA' DI REVISIONE/TERZI	€ 250
C189	SPESE A FORFAIT DI NOTIFICA CESSIONI	€ 50
C190	SPESE DI BONIFICO	€ 50
C191	SPESE LEGALI	AL COSTO
C201	SPESE INCASSO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	€ 10
C203	SPESE L'EMISSIONE E L'INCASSO RI.BA.	€ 10
C204	SPESE PER ASSEGNO INSOLUTO/PROTESTATO OLTRE A SPESE RECLAMATE DALLA BANCA	€ 50
C212	SPESE PER BREVITA' DEI TERMINI DI SCADENZA DI RICEVUTE BANCARIE/EFFETTI RISPETTO ALLA LORO TRASMISSIONE AL FACTOR	€ 25
C222	SPESE INSOLUTO RI.BA.	€ 10
C223	SPESE INSOLUTO RID	€ 10
C224	SPESE INSOLUTO RICEVUTE BANCARIE/EFFETTI OLTRE A SPESE RECLAMATE DALLA BANCA	€ 10
C230	SPESE RICHIAMO RI.BA.	€ 10
C231	SPESE RICHIAMO RICEVUTE BANCARIE/EFFETTI	€ 10
C232	SPESE PER PROROGA SCADENZE RI.BA. E/O PORTAFOGLIO SEMPLICE	€ 10
C233	SPESE PER PROROGA SCADENZE RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI E/O PORTAFOGLIO SEMPLICE	€ 10
C235	SPESE RICHIESTA ESITO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	€ 10
C236	SPESE CERTIFICAZIONE CONTABILE	€ 250
C401	SPESE ISTRUTTORIA PRATICA	€ 1.000
C403	SPESE RINNOVO PRATICA	€ 1.000

**COMPENSI E RIMBORSO SPESE**

C411	SPESE INFORMAZIONI PER SINGOLO DEBITORE	€ 250
C412	SPESE PER RINNOVO INFORMAZIONI PER SINGOLO DEBITORE	€ 250
C414	SPESE PER APERTURA ANAGRAFICA PER OGNI SINGOLO DEBITORE	€ 100
C416	SPESE TELECONTROLLO PROTESTI	€ 100
C417	SPESE PER REVOCA PLAFOND	€ 1.000
C418	SPESE DI CHIUSURA RAPPORTO	€ 1.000
C419	SPESE PER PLAFOND RILASCIATO	€ 250
C600	SPESE PER TELEFAX (CAD.)	€ 20
C602	SPESE NOTIFICA A MEZZO UFFICIALI GIUDIZIARI	AL COSTO
C603	SPESE RICHIESTA COPIA CONTRATTO	€ 75
C604	SPESE UTILIZZO SUPPORTI TELEMATICI PER ANNO	€ 75

**VALUTE**

CODICE	DESCRIZIONE CONDIZIONE OPERATIVA	VALORE CONDIZIONE MASSIMA
C502	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI BONIFICI	15
C504	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI ASSEGNI	25
C506	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI IN CONTO CORRENTE POSTALE	25
C511	GIORNI VALUTA FISSI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RI. BA.	25
C512	GIORNI VALUTA LAVORATIVI ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RI. BA.	25
C514	GIORNI VALUTA LAVORATIVI ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RID	25
C516	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER INCASSO A MEZZO MAV	25
C517	GIORNI VALUTA FISSI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	25
C518	GIORNI VALUTA LAVORATIVI ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RID	25
C532	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER BONIFICI A CEDENTE SU BANCHE APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO UNICREDITO ITALIANO	10
C534	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER BONIFICI A CEDENTE A MEZZO ASSEGNI	15
C538	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER BONIFICI A CEDENTE SU NON BANCHE APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO UNICREDITO ITALIANO	15

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta.

I **TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM)** in vigore, relativi alla tipologia di operazione oggetto del presente Foglio Informativo, rilevati ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 108/96 e successive modifiche ed integrazioni<sup>1</sup>, possono essere consultati nei locali dell'azienda aperti al pubblico e sul sito internet ([www.businessfinance.it](http://www.businessfinance.it)).

**RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI****Recesso**

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto.

Se la società di factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di 2 mesi. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede dal contratto, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione.

**Tempi massimi di chiusura del rapporto**

15 giorni

<sup>1</sup> Decreto Legge 13 Maggio 2011 n. 70 convertito in Legge 12 Luglio 2011 n. 106



## **Reclami**

I reclami vanno presentati a:  
Ufficio reclami  
Piazza Indro Montanelli, 20  
20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Fax + 39 02 2412 9143  
[reclami.gecapital@ge.com](mailto:reclami.gecapital@ge.com)

L'intermediario deve rispondere entro 30 giorni.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla società di factoring.. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) o dal sito della società di factoring [www.businessfinance.it](http://www.businessfinance.it)
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con l'intermediario, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con l'intermediario grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al conciliatore bancario (organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Roma, via delle Botteghe Oscure 54, Tel. 06/674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

In caso di insorta controversia derivante dall'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente contratto o a esso comunque ricollegata, che non sia stata risolta tra le parti in via stragiudiziale per il tramite dell'ABF oppure il Conciliatore Bancario Finanziario, le parti si obbligano, prima di adire il giudice competente, a devolvere detta controversia all'Organismo di Conciliazione Forense di Milano, iscritto al numero 36 dell'elenco degli Organismi di Mediazione, tenuto presso il Ministero della Giustizia, e a osservare il regolamento di procedura adottato dal suddetto organismo di mediazione e depositato presso il richiamato Ministero. Il regolamento, le tabelle delle indennità e la modulistica in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet [www.ordineavvocatimilano.it](http://www.ordineavvocatimilano.it). La sede della mediazione sarà Milano.

Qualora anche il suddetto tentativo di conciliazione tra le parti fallisca, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano"

## **Legenda**

**Società di factoring (o Factor):** oltre alla **GE Capital Finance S.r.l.** indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

**Cedente:** l'impresa fornitore cliente del factor, cioè la controparte del contratto di factoring.

**Debitore:** la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (cliente cedente) il pagamento di uno o più crediti.

**Credito:** a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi.  
b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.

**Cessione:** il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b).

**Corrispettivo della cessione di credito:** importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore.

**Pagamento del corrispettivo:** pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente cedente medesimo.

**Pagamento anticipato del corrispettivo:** pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del cliente cedente ed a discrezione della società di factoring prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.

**Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte della società di factoring:** assunzione da parte della società di factoring del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo dell'importo dei crediti per i quali la società di factoring intende assumersi tale rischio.

**Interessi:** corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla società di factoring in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla società di factoring o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.

**Valuta:** data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.

**Tasso di mora:** tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.



**Commissione di plusfactoring:** commissioni calcolate sui crediti in essere scaduti.

**Spese handling:** spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).

**Reclamo:** ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.

**Arbitro Bancario Finanziario:** Il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le banche/intermediari finanziari previsto e disciplinato dalle disposizioni di Banca d'Italia.

**Organismo di Mediazione e Conciliazione:** Enti pubblici o privati abilitati a svolgere il procedimento di mediazione ed iscritti nell'apposito registro degli organismi di mediazione.